

## Delibera n° 384

Estratto del processo verbale della seduta del  
**18 marzo 2022**

**oggetto:**

DLGS 63/2017. BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. DETERMINAZIONE IMPORTO E VALORE ISEE PER L'ACCESSO AL BENEFICIO.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), ed in particolare l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f);

**Visto** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 (Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

**Richiamato** in particolare l'articolo 9, comma 1, del citato D.Lgs. 63/2017, il quale istituisce il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale;

**Visto** il successivo comma 4 del medesimo articolo 9 del D.Lgs. 63/2017, in base al quale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso al beneficio;

**Visto** lo schema di Decreto del Ministro dell'Istruzione, recante la disciplina delle modalità di erogazione delle Borse di Studio per l'anno 2021, di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto Legislativo n. 63/2017, approvato in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021 (Repertorio Atti n. 229/CU del 16 dicembre 2021) che ha ripartito tra le Regioni la somma di € 39.700.000,00 a valere sul "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio", per l'erogazione delle Borse di Studio per l'anno 2021;

**Preso atto** che il suddetto decreto ministeriale assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia la somma di euro 568.466,20 per l'erogazione delle borse di studio dallo stesso disciplinate;

**Visti** in particolari gli articoli 3 e 4 del succitato decreto ministeriale, in base ai quali le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che abbiano un livello di ISEE determinato dalle Regioni in misura non superiore a 15.748,78 euro, possono presentare istanza di accesso alla borsa di studio secondo modalità stabilite dalle Regioni;

**Preso atto** che le Regioni individuano altresì gli importi delle borse di studio, in misura non inferiore a 200 euro e non superiore a 500 euro, e gli effettivi beneficiari e trasmettono i relativi elenchi al Ministero entro il 30 marzo 2022;

**Preso atto** che le borse di studio sono erogate direttamente dallo Stato mediante il sistema dei bonifici domiciliati;

**Richiamato** l'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), il quale, nell'ambito degli interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio, disciplina la misura denominata "Dote scuola", a favore degli studenti iscritti a scuole secondarie di secondo appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione);

**Ricordato** che alla concessione del contributo "Dote scuola" provvede l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS);

**Richiamata** la propria deliberazione n. 330 del 5 marzo 2021 con cui sono state approvate le "Linee guida triennali per il diritto allo studio" di cui all'articolo 32 della legge regionale 13/2018;

**Ritenuto** di:

- determinare in euro 200 l'importo della borsa di studio;
- determinare in euro 10.000,00 il limite massimo di ISEE per accedere al beneficio. Si fa riferimento all'ISEE in corso di validità per l'anno 2022;

- determinare le medesime modalità e tempistiche di presentazione delle domande previste per la misura denominata "Dote scuola" di cui all'articolo 9 della legge regionale 13/2018, così come individuate dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) con propri atti;
- stabilire che l'elenco è redatto in forma di graduatoria in ordine di ISEE crescente;
- stabilire che nel caso in cui il numero dei beneficiari sia superiore al numero di borse di studio erogabili in base ai fondi assegnati alla Regione Friuli Venezia Giulia, l'elenco è formato dai beneficiari aventi un posto utile in graduatoria in ordine di ISEE crescente fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di parità di ISEE si applica l'ordine cronologico di presentazione della domanda;
- stabilire che nel caso in cui il numero dei beneficiari sia inferiore al numero delle borse di studio erogabili in base alle risorse assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia, l'importo della borsa di studio è proporzionalmente aumentato per tutti i beneficiari, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
- di autorizzare ARDIS alla raccolta delle domande, alla formazione degli elenchi dei beneficiari e alla trasmissione degli elenchi al Ministero dell'Istruzione, nonché alla richiesta di proroga del termine di trasmissione, in quanto non compatibile con la conclusione delle attività di individuazione dei beneficiari;

**Ricordato** che il Ministero dell'Istruzione, nell'ambito delle attività finalizzate all'assegnazione delle predette borse di studio, è Titolare del trattamento dei dati, così come definito dall'articolo 4 del Regolamento dell'Unione europea n. 679/2016, recante disposizioni relative alla protezione dei dati personali (di seguito GDPR);

**Preso atto** che le Regioni, ai fini dell'invio dei dati, operano quali Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR;

**Dato atto** che alla sottoscrizione del contratto per la disciplina delle attività di trattamento poste in essere dal Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, provvederà ARDIS, nell'ambito delle attività autorizzate con il presente atto;

**Su proposta** dell'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,  
la Giunta regionale all'unanimità

### **Delibera**

1. Per quanto in premessa indicato, di stabilire in euro 200,00 l'importo della borsa di studio prevista dall'articolo 9, comma 1, del D.Lgs 63/2017;
2. di determinare in euro 10.000,00 il limite massimo di ISEE per accedere al beneficio di cui al precedente punto 1. Si fa riferimento all'ISEE in corso di validità per l'anno 2022;
3. di determinare le medesime modalità e tempistiche di presentazione delle domande previste per la misura denominata "Dote scuola" di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), così come determinati da ARDIS con propri atti;
4. di stabilire che l'elenco è redatto in forma di graduatoria in ordine di ISEE crescente;
5. di stabilire che nel caso in cui il numero dei beneficiari sia:
  - superiore al numero di borse di studio erogabili in base ai fondi assegnati alla Regione Friuli Venezia Giulia, l'elenco è formato dai beneficiari aventi un posto utile in graduatoria in ordine di ISEE crescente fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di parità di ISEE si applica l'ordine cronologico di presentazione della domanda;
  - inferiore al numero delle borse di studio erogabili in base alle risorse assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia, l'importo della borsa di studio è proporzionalmente aumentato per tutti i beneficiari, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
6. di autorizzare ARDIS:

- alla raccolta delle domande;
- alla formazione degli elenchi dei beneficiari;
- alla trasmissione degli elenchi al Ministero dell'Istruzione, nonché alla richiesta di proroga del termine di trasmissione degli elenchi, in quanto non compatibile con la conclusione delle attività di individuazione dei beneficiari.

**7.** Si dà atto che alla sottoscrizione del contratto per la disciplina delle attività di trattamento dei dati personali relativi alle borse di studio previste dal decreto legislativo 63/2017 provvederà ARDIS nell'ambito delle attività autorizzate con il presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE